

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-250 del 17/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - SHELL FOND DI VERATTI SANDRO con sede legale ed impianto in Comune di Cento (FE), Via F.lli Bandiera n. 2. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI ANIME PER FONDERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-263 del 17/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 27675/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - **SHELL FOND DI VERATTI SANDRO** con sede legale ed impianto in Comune di Cento (FE), Via F.lli Bandiera n. 2. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI ANIME PER FONDERIA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento (FE) in data 04/09/2017, assunta al P.G. dell'Ente al n. 45008, successivamente completata con Prot. n. 48248 del 20/09/2017, trasmessa dall'Ufficio SUAP (Pratica SUAP n. 1094/2017) del Comune di Cento il 22.09.2017 con P.G. n. 48863 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2017/10871 del 25/09/2017, dalla ditta **SHELL FOND DI VERATTI SANDRO** con sede legale ed impianto in Comune di Cento (FE), Via F.lli Bandiera n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **PRODUZIONE DI ANIME PER FONDERIA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con atto P.G. della Provincia di Ferrara n. 53223 del 02/07/2002 (autorizzazione ormai decaduta ai sensi dell'articolo 281. "Disposizioni transitorie e finali" del D.Lgs. 152/2006) e con successivo atto P.G. Provincia di Ferrara n. 42835 del 15/07/2005 è stata recepita la modifica della ragione sociale a quella attuale;

VISTA la Richiesta di parere Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/11957 del 20/10/2017, relativa alla matrice aria, formulata dalla scrivente struttura al Servizio Territoriale di Arpae;

VISTA la richiesta di integrazioni, relativa all'impatto acustico, Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/12175 del 25/10/2017, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae, trasmessa alla ditta tramite nota del SUAP del Comune di Cento del 26/10/2017 (pervenuta quest'ultima al Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/12827 del 14/11/2017);

VISTA la richiesta di integrazioni, relativa alle emissioni in atmosfera, Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/12266 del 27/10/2017, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae, trasmessa al SUAP del Comune di Cento con nota di questa struttura Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/12596 del 08/11/2017 e pervenuta alla ditta tramite nota del SUAP del Comune di Cento del 13/11/2017 (registrata quest'ultima al Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/12827 del 14/11/2017);

VISTE le integrazioni pervenute dalla ditta, riguardanti le emissioni in atmosfera, acquisite al Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/13954 del 12/12/2017, nelle quali;

- La ditta ha dichiarato di produrre anime in resina per fonderia e per tali lavorazioni l'attività è da inquadrare tra quelle autorizzabili ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con riferimento al criterio CRIAER 4. 13.2;
- La ditta ha dichiarato che dalla propria attività non si generano emissioni diffuse e presenta apposita relazione descrittiva contenente le informazioni previste al punto 2.3 – Emissioni diffuse, del modulo di istanza di AUA;
- La ditta ha presentato il rapporto di prova delle analisi eseguite all'emissione E01, campionata in data in data 29/11/2017, nel quale si evince il rispetto dei limiti per i parametri indicati nell'atto autorizzativo Prot. Gen. 53223 del 02/07/2002.

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Prot. Gen n. PGFE/2017/14354 del 21/12/2017, riguardante le emissioni in atmosfera, con la quale, valutata la precitata documentazione integrativa pervenuta presso ARPAE in data 12/12/2017, Prot. 13954, sono stati considerati favorevolmente i limiti di parametro proposti dalla ditta, vale a dire quelli indicati dal criterio CRIAER pertinente per la lavorazione, 4.13.2 ed è stato ribadito quanto già evidenziato in relazione al sistema di assorbi-

mento per l'abbattimento delle sostanze organiche prescritto nel CRIAER di riferimento per l'attività svolta e anche nel parere ARPA prot. 3941 del 09/05/2002, ritenendo che la ditta dovrebbe quindi predisporre anche tale impianto, a completamento del sistema di abbattimento delle emissioni generate dall'attività;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento P.G. n. 0063698 del 12/11/2017 acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2017/13954 del 12/12/2017 con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri:

- Parere favorevole del Servizio Urbanistica, Ambiente e Paes del Comune di Cento prot. 63007 del 06/12/2017 con il quale sono state impartite prescrizioni/condizioni in merito all'impatto acustico e alla matrice acqua, con la precisazione che gli scarichi delle acque reflue recapitano nella pubblica fognatura di tipo misto situata in Via F.lli Bandiera n. 2, pertanto la competenza attribuita al Comune viene svolta attraverso l'istruttoria del gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Spa) e vista l'autorizzazione di HERA Spa - Direzione Acqua, allegata alla domanda per l'autorizzazione unica ambientale del quale sono fatte salve le condizioni in esso contenute, specifiche sulla realizzazione, messa in funzione e manutenzione dell'impianto di fognatura;
- Parere, relativamente alle emissioni in atmosfera, rilasciato dall'A.U.S.L. di Ferrara Prot. n. 55121 del 04/10/2017 nel quale è stato precisato che l'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa e l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della

DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **SHELL FOND DI VERATTI SANDRO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto in Comune di Cento - (FE), Via F.lli Bandiera, n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01644260380, per l’esercizio dell’attività di **PRODUZIONE DI ANIME PER FONDERIA**.

- Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

1. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) L’emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” – PLANIMETRIA**;
- 2) L’emissione **E01** è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1 (esistente) stampaggio anime per fonderia
Portata (Nm ³ /h)	12.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20
Silice libera cristallina	2
Fenolo	5
Ammine	5
Formaldeide	2
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15
Sistema di abbattimento	Filtro a Tasche

- 3) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **periodicità almeno annuale**;
- 4) **La Ditta, entro 120 giorni dalla data di rilascio del presente atto, dovrà installare per l'emissione E1 un sistema per l'abbattimento delle sostanze organiche, fra quelli indicati dal criterio CRIAER relativo alla lavorazione 4.13.2 "FABBRICAZIONE ANIME E FORME PER FONDERIA"**;
- 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le

informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.

- 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
- 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
- 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissione sonore dovute all'usura;

3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali , si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell' attività;
4. Gli impianti, i macchinari e le lavorazioni potranno essere attivi nel solo orario diurno (06.00 - 22.00) come da valutazione di impatto acustico;

Da parte del Gestore, dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.